

Argomento:

Articolo 6 comma 21 quater della legge 122 del 30 luglio 2010.

*(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)*

R A C C O M A N D A T A

1. La legge 122 del 30 luglio 2010, all'art. 6 comma 21 quater, ha previsto che il Ministero della Difesa, con apposito decreto, provveda alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della Difesa fermo restando per la S.V. l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato individuati dall'Agenzia del Territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione.
2. Per quanto sopra, si informa la S.V. che, a far data dal 1° gennaio 2011, le verrà applicato un canone di occupazione dell'alloggio di servizio detenuto "sine-titolo" in osservanza di quanto sarà stabilito e dei parametri che saranno determinati dal decreto ministeriale in corso di emanazione.